



SOMMARIO IMPRESE:

- **MODELLO 770/2026: TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**
Pag.2
- **FONDO ISMEA INAIL 2026: PROROGATO IL TERMINE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI**
Pag.5
- **CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (UNI/PDR 192:2026)**
Pag.6
- **CREDITO D'IMPOSTA "CARO PETROLIO" PER LE IMPRESE DELLA PESCA: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO**
Pag.7

SOMMARIO PERSONE:

- **ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI TRIBUTI LOCALI: DOMANDE DAL 16 OTTOBRE 2026**
Pag.9
- **730/2026 INTEGRATIVO ENTRO IL 26 OTTOBRE**
Pag.11
- **IMU: LE NOVITA' DEL DECRETO SUL "FEDERALISMO FISCALE"**
Pag.13
- **ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE: DALL'INPS LE REGOLE PER LE AGEVOLAZIONI IRPEF**
Pag.15
- **IL 4 OTTOBRE DIVENTA FESTA NAZIONALE: EFFETTI SULLA BUSTA PAGA**
Pag.17

SCADENZIARIO

Pag. 20



MODELLO 770/2026: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Entro il **2 novembre 2026**, in quanto il 31 ottobre cade di sabato, i sostituti d'imposta devono presentare il **modello 770/2026**, relativo alle ritenute operate nel corso del 2025.

Il modello 770 serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati che non sono già stati trasmessi attraverso le Certificazioni Uniche e, in particolare, le informazioni relative alle **ritenute operate e ai relativi versamenti, ai crediti e al loro utilizzo**, nonché altri dati specifici, come quelli riguardanti i percipienti non residenti, la distribuzione di utili e riserve e alcune particolari tipologie di somme assoggettate a ritenuta.

La dichiarazione può essere presentata **direttamente dal sostituto d'imposta oppure tramite un intermediario abilitato**. È inoltre possibile scegliere tra l'invio di un unico flusso oppure l'invio separato dei dati attraverso più flussi.

Invio in un unico flusso

La modalità ordinaria consiste nella trasmissione di un **unico modello 770**, nel quale confluiscono tutti i dati relativi alle diverse tipologie di ritenute operate dal sostituto.

Nel riquadro **"Redazione della dichiarazione"** del Frontespizio deve essere indicato il codice **1** nella casella "Tipologia invio" e devono essere barrate le caselle corrispondenti alle tipologie di reddito interessate.

Le tipologie sono:

- **Dipendente**, per le ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- **Autonomo**, per le ritenute relative a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **Capitali**, per dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute sui bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico;
- **Locazioni brevi**, per le ritenute relative ai contratti di locazione breve;
- **Altre ritenute**, per particolari somme, quali quelle liquidate a seguito di pignoramento presso terzi o quelle relative a indennità di esproprio e ad altre acquisizioni coattive.

È quindi importante che, prima della predisposizione del modello, siano individuate tutte le tipologie di ritenute operate nel corso del 2025.

Invio separato dei dati

Il sostituto può scegliere di presentare il modello 770 attraverso **più flussi distinti**. In questo caso, nel riquadro "Redazione della dichiarazione" deve essere indicato il codice **2** nella casella "Tipologia invio".

La gestione separata consente, ad esempio, di affidare a intermediari diversi la trasmissione dei dati relativi alle ritenute di lavoro dipendente e a quelle di lavoro autonomo.

È possibile trasmettere **al massimo tre flussi**, organizzati in relazione alle cinque tipologie di ritenute previste dal modello.

Per ogni flusso deve essere indicata la tipologia di ritenute in esso contenuta. Nella sezione **"Gestione separata"** devono inoltre essere indicati il codice fiscale dell'altro soggetto incaricato, se presente, e le relative tipologie di ritenute.

Se invece il sostituto provvede direttamente all'invio separato senza utilizzare altri intermediari, nella stessa sezione deve essere barrata la casella **"Sostituto"**.

La casella **"Incaricato in gestione separata"** deve essere barrata dall'intermediario che effettua l'invio del proprio flusso nell'ambito di una dichiarazione trasmessa separatamente.

Particolari regole per le locazioni brevi

Nel caso di invio separato, il flusso relativo alle **locazioni brevi deve essere necessariamente associato al flusso "Autonomo"**.

Pertanto, quando sono presenti ritenute relative a lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi, sono possibili due modalità:

- un unico flusso contenente tutte e tre le tipologie;
- un flusso "Dipendente" e un secondo flusso contenente "Autonomo" e "Locazioni brevi".

Non è invece possibile trasmettere separatamente il flusso "Locazioni brevi" rispetto al flusso "Autonomo".

Se il sostituto **non ha operato ritenute di lavoro autonomo**, è possibile effettuare l'invio in un unico flusso oppure in due flussi distinti, uno relativo al lavoro dipendente e l'altro alle locazioni brevi.

Particolari regole per le "Altre ritenute"

Anche il flusso **"Altre ritenute"** non può essere trasmesso autonomamente.

In caso di invio separato, deve essere necessariamente inserito in uno dei tre flussi principali:

- "Dipendente";
- "Autonomo";
- "Capitali".

Questa scelta rileva anche ai fini dell'eventuale utilizzo in compensazione dei crediti riferiti alle "Altre ritenute". In particolare, devono essere utilizzati i codici tributo collegati al flusso principale nel quale sono state inserite:

6781 – se il flusso "Altre ritenute" è trasmesso insieme al flusso "Dipendente";

6782 – se è trasmesso insieme al flusso "Autonomo";

6783 – se è trasmesso insieme al flusso "Capitali".

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX

Nel Frontespizio sono previste specifiche caselle per indicare i casi in cui i quadri **ST, SV e/o SX** non devono essere trasmessi.

Il codice **1** riguarda le **Amministrazioni dello Stato**, anche con ordinamento autonomo, che non sono tenute alla compilazione dei predetti quadri.

Il codice **2** riguarda invece il sostituto che **non ha operato ritenute nel 2025** e che, di conseguenza, non è tenuto alla compilazione dei quadri ST e SV.

Presentazione tramite intermediario

Quando il modello 770 viene trasmesso tramite un intermediario abilitato, quest'ultimo deve rilasciare al sostituto d'imposta **l'impegno alla presentazione telematica**.

L'impegno deve specificare se la dichiarazione:

- è stata consegnata all'intermediario **già compilata** dal sostituto;
- oppure sarà **predisposta dall'intermediario**.

L'impegno può essere rilasciato anche in forma cumulativa qualora l'incarico riguardi più dichiarazioni.

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" del modello devono essere indicati il **codice fiscale dell'intermediario**, la **data dell'impegno** e il codice relativo alla modalità con cui è stato conferito l'incarico:

- **codice 1**: dichiarazione ricevuta già compilata;
- **codice 2**: dichiarazione predisposta dall'intermediario.

Indicazioni operative per la predisposizione del modello

In fase di elaborazione del 770/2026 è quindi opportuno verificare preliminarmente:

quali tipologie di ritenute sono state operate nel 2025, così da individuare i quadri da compilare e le relative caselle del Frontespizio;

se il sostituto effettua un unico invio oppure più invii separati, verificando in quest'ultimo caso la corretta gestione dei flussi;

la presenza di ritenute relative alle locazioni brevi, ricordando che, in caso di invio separato, devono essere abbinate al flusso "Autonomo";

l'eventuale presenza di "Altre ritenute", che devono essere inserite in uno dei flussi principali;

l'eventuale utilizzo di più intermediari, assicurandosi che ciascun soggetto indichi correttamente i dati relativi alla gestione separata;

la corretta compilazione del riquadro "Redazione della dichiarazione", in particolare per quanto riguarda la "Tipologia invio" e le tipologie di ritenute comprese nel singolo flusso.

Il rispetto di queste regole è particolarmente importante nei casi in cui il 770 venga trasmesso mediante **flussi separati**, poiché la corretta indicazione dei soggetti incaricati e delle diverse tipologie di ritenute consente all'Agenzia delle Entrate di ricostruire correttamente la dichiarazione complessiva del sostituto.

Termine di presentazione: 2 novembre 2026.



FONDO ISMEA INAIL 2026: PROROGATO IL TERMINE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI

È stato prorogato alle **ore 12:00 del 15 dicembre 2026** il termine per la presentazione delle domande relative al Fondo Ismea-Inail destinato agli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei **trattori agricoli e forestali già in uso**. La misura, finanziata da Inail e gestita da Ismea nell'ambito dell'accordo sottoscritto con Masaf e Crea, dispone complessivamente di **10 milioni di euro**.

L'agevolazione è rivolta alle **micro, piccole e medie imprese** operanti nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico e consiste in un **contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa ammissibile**, fino a un massimo di **2.000 euro per impresa**, nel rispetto della disciplina sugli aiuti *de minimis*.

Il contributo finanzia interventi finalizzati a migliorare la sicurezza dei mezzi già utilizzati dall'impresa, senza riguardare l'acquisto di un nuovo trattore. Sono, ad esempio, ammissibili i **sistemi di protezione contro il ribaltamento (ROPS)**, i dispositivi di segnalazione per cintura di sicurezza e freno di stazionamento, le telecamere e i sensori per il rilevamento degli ostacoli e gli indicatori di pendenza.

La proroga consente di completare le procedure previste dal bando entro il nuovo termine. Le domande ammissibili sono finanziate **in ordine cronologico di presentazione**, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

È quindi importante che le imprese interessate verifichino tempestivamente la propria posizione e completino gli adempimenti richiesti attraverso il **portale Ismea**, tenendo conto della scadenza del **15 dicembre 2026 alle ore 12:00**. La concessione del contributo è subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione prevista dal bando.



CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (UNI/PdR 192:2026)

Dal **21 settembre 2026** (ore 10:00) al **31 marzo 2027** (ore 16:00), le imprese possono richiedere agevolazioni economiche per promuovere il benessere organizzativo, la genitorialità e la parità di genere attraverso l'adozione della prassi **UNI/PdR 192:2026**. L'iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Unioncamere, mette a disposizione **7,5 milioni di euro** (con una riserva del 60% per le PMI).

Linee di Intervento e Agevolazioni

Il contributo si divide in due tipologie di servizi:

A. Voucher per l'Assistenza Tecnica e Accompagnamento

Un supporto di tutoraggio con esperti dedicati per prepararsi alla certificazione (analisi dei processi, gap analysis, definizione del piano strategico e pre-verifica).

- **Contributo massimo:** Fino a **2.459,01 €** (al netto dell'IVA) per un massimo di 6 giornate di consulenza (409,84 € a giornata).

B. Contributi per i Costi di Certificazione

Copertura dei costi per il rilascio della **prima certificazione** da parte di un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato.

- **Importo:** Fino a un massimo di **12.000,00 €**, calcolato in base al numero di addetti equivalenti dell'azienda e alle relative giornate di audit previste. Il contributo viene liquidato direttamente all'Organismo di Certificazione al termine del percorso.

Requisiti per le Imprese Beneficiarie

Per accedere ai contributi, l'azienda deve possedere i seguenti requisiti al momento della domanda e mantenerli fino all'erogazione:

- Almeno un dipendente regolarmente assunto.
- Partita IVA attiva e sede legale/operativa in Italia (o domicilio fiscale in Italia per i soli titolari di partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese).
- Pieno e libero esercizio dei diritti (assenza di procedure concorsuali o liquidazione volontaria).
- Regolarità contributiva e previdenziale (**DURC** regolare).

- Rispetto delle norme sul lavoro, prevenzione infortuni, tutela ambientale e collocamento mirato (ove applicabile).
- Obbligo di trasmissione del *Rapporto sulla situazione del personale* per le aziende con più di 50 dipendenti.
- Presenza di contratti assicurativi contro eventi catastrofici (se obbligatori).
- **Test di pre-screening:** Superamento di un test di autovalutazione online obbligatorio disponibile sulla piattaforma dedicata.

Come e Quando Presentare la Domanda

- **Canale:** Invio telematico tramite la piattaforma **ReStart di Infocamere**.
- **Tempistiche:** Dalle ore 10:00 del **21 settembre 2026** fino alle ore 16:00 del **31 marzo 2027** (salvo esaurimento anticipato dei fondi).
- **Modalità:** Istruttoria a sportello secondo l'ordine cronologico di arrivo. Tutti i percorsi di accompagnamento e certificazione devono concludersi entro il **30 giugno 2027**



CREDITO D'IMPOSTA "CARO PETROLIO" PER LE IMPRESE DELLA PESCA: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Il c.d. "**Decreto Caro Petrolio**" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che esercitano professionalmente l'attività di pesca, per compensare parte dell'aumento dei costi sostenuti per il carburante.

Il beneficio spetta nella misura del **20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026**, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il MASAF ha ora pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e ha confermato, per i beneficiari, la percentuale del credito nella misura massima prevista, pari al **20% della spesa agevolabile**.

Chi può beneficiare del credito

L'agevolazione è destinata alle **microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI)** che esercitano attività di pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Sono agevolabili esclusivamente gli acquisti di **gasolio e benzina destinati ad alimentare i motori dei pescherecci** utilizzati nell'attività di pesca.

Non rientrano quindi nel beneficio i carburanti acquistati per utilizzi diversi dall'esercizio dell'attività ittica.

Le imprese interessate dovevano presentare la domanda al **MASAF – Direzione Generale Pesca Marittima e Acquacoltura (PEMAC)** entro il 20 luglio 2026, attraverso la piattaforma telematica prevista.

Come si utilizza il credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione tramite il modello F24**, entro il **31 dicembre 2026**.

Per la compensazione è necessario utilizzare i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)**.

Il credito disponibile può essere verificato direttamente dall'impresa attraverso il proprio **Cassetto fiscale**.

Per consentire l'utilizzo del bonus, l'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026**, ha istituito il seguente codice tributo:

7080 – Credito d'imposta a favore delle imprese ittiche per l'acquisto di carburante – articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

Nel modello F24, nel campo **"anno di riferimento"**, deve essere indicato **2026**, cioè l'anno nel quale sono state sostenute le spese agevolate.

Per questo credito non si applicano i limiti ordinari di **2 milioni di euro** annui per le compensazioni e di **250.000 euro** per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Caratteristiche del credito

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES né alla base imponibile IRAP**. Inoltre, non rileva ai fini della determinazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi previsti dal TUIR.

L'agevolazione è soggetta alla disciplina europea sugli **aiuti di Stato** e può essere cumulata con altre agevolazioni riferite alle medesime spese, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto e, nel caso di aiuti *de minimis*, dei limiti previsti dalla normativa europea.

Attenzione alla scadenza

Il credito deve essere utilizzato in compensazione **entro il 31 dicembre 2026**. Le imprese beneficiarie dovranno pertanto verificare il credito disponibile nel proprio Cassetto fiscale e procedere all'eventuale compensazione utilizzando il **codice tributo 7080**.



ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI TRIBUTI LOCALI: DOMANDE DAL 16 OTTOBRE 2026

La cosiddetta “**rottamazione-quinquies**”, introdotta dalla Legge n. 199/2025, è stata estesa anche ai **tributi locali** affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), a condizione che il Comune, la Provincia, la Città metropolitana o la Regione interessata abbia adottato uno specifico provvedimento di adesione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente pubblicato l’elenco degli Enti locali che hanno comunicato di aver aderito alla misura. I contribuenti interessati potranno quindi verificare se i propri debiti rientrano nella definizione agevolata e, in caso positivo, presentare la domanda **dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026**.

Quali debiti possono essere definiti

La rottamazione riguarda i **carichi tributari e non tributari affidati ad AdeR nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023** da parte delle Regioni e degli Enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate.

Possono quindi rientrare, a titolo esemplificativo, debiti relativi a **IMU, TARI, multe stradali e tassa automobilistica**, purché siano stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’Ente che ha aderito alla misura.

Sono invece esclusi i debiti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei Conti**.

Un aspetto particolarmente importante riguarda il fatto che la rottamazione non interessa automaticamente tutti i tributi locali. È infatti necessario che il singolo Ente abbia adottato e pubblicato entro il **31 luglio 2026** un apposito provvedimento con il quale ha deciso di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato del 25 settembre 2026, ha reso noto l’elenco degli Enti che hanno comunicato l’adozione di tale provvedimento. L’elenco comprende circa **1.500 Enti** e consente di verificare, per ciascun Comune, Provincia, Città metropolitana o Regione, se la rottamazione è applicabile e, in alcuni casi, quali specifiche tipologie di entrate sono interessate.

L’elenco indica anche gli eventuali **soggetti terzi** che hanno affidato ad AdeR, per conto dell’Ente locale, i relativi carichi.

Sono inoltre presenti alcune limitazioni specifiche. Ad esempio, per le **Regioni Puglia e Umbria** la definizione agevolata riguarda esclusivamente i carichi relativi alla **tassa automobilistica**. Le annotazioni riportate nell’elenco possono inoltre precisare l’estensione della misura a carichi riferiti a ex Comuni o ad altre particolari situazioni.

Attenzione ai tributi riscossi direttamente dall’Ente

La rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i carichi **affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Non sono quindi compresi i tributi locali che vengono riscossi direttamente dal Comune o dall'altro Ente interessato, oppure attraverso un concessionario privato.

Per queste situazioni la Legge n. 199/2025 ha previsto la possibilità per gli stessi Enti locali di introdurre una **propria definizione agevolata**, attraverso apposite delibere o regolamenti e secondo modalità stabilite autonomamente. Pertanto, per i tributi non affidati ad AdeR occorre verificare direttamente eventuali provvedimenti adottati dal singolo Ente.

Come presentare la domanda

Il contribuente che intende beneficiare della definizione agevolata dovrà presentare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione un'apposita dichiarazione di adesione **dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026**.

Le modalità di presentazione, che saranno esclusivamente telematiche, verranno rese disponibili da AdeR **entro il 15 ottobre 2026**.

Sempre a partire dal 15 ottobre, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito i dati necessari per individuare i carichi che possono essere inseriti nella definizione agevolata.

Quanto si paga

La rottamazione consente di estinguere i debiti pagando le somme dovute a titolo di capitale e quelle eventualmente dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

Non sono invece dovuti **sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, secondo quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata.

Il contribuente potrà scegliere se effettuare il pagamento **in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027** oppure chiedere la rateizzazione.

È possibile pagare in un massimo di **54 rate bimestrali**, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro.

Le prime cinque rate scadranno il:

- 31 marzo 2027;
- 31 maggio 2027;
- 31 luglio 2027;
- 30 settembre 2027;
- 30 novembre 2027.

Dalla sesta rata, i versamenti proseguiranno con scadenza bimestrale, il **31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre** di ogni anno, fino al completamento del piano.

A partire dal **1° aprile 2027** saranno applicati interessi nella misura del **3% annuo** sulle rate.

Le principali scadenze

Il calendario della rottamazione-quinquies dei tributi locali può essere così sintetizzato:

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026

Presentazione della domanda di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entro il 28 febbraio 2027

AdeR comunica al contribuente l'importo complessivamente dovuto, l'ammontare delle singole rate e le relative scadenze.

Entro il 31 marzo 2027

Pagamento in un'unica soluzione oppure versamento della prima rata.

31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027

Scadenza delle successive quattro rate.

Dal 2028

Le rate successive avranno cadenza bimestrale, secondo il calendario previsto dalla legge, fino al completamento del piano di pagamento.

In conclusione, per verificare se un debito relativo a un tributo locale può beneficiare della rottamazione-quinquies è necessario effettuare **due verifiche**: da un lato, accertare che il carico sia stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023; dall'altro, verificare che l'Ente titolare del credito abbia effettivamente aderito alla definizione agevolata e che il particolare tributo rientri tra quelli ammessi.



730/2026 INTEGRATIVO ENTRO IL 26 OTTOBRE

Se il contribuente si accorge di **errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale o di non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella dichiarazione, può provvedere in diversi modi ad integrarla o modificarla, a seconda che la modifica determini una situazione a lui più favorevole o meno, vediamo i vari casi.

Se l'integrazione e/o la rettifica **generano un maggior credito, un minor debito o una imposta pari** a quella precedente, il contribuente può, **entro il 26 ottobre 2026 presentare un nuovo modello 730 completo.**

Il modello va presentato a un CAF o professionista abilitato (anche se in precedenza ci si era avvalsi di assistenza da parte del sostituto di imposta).

Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al CAF o professionista per il controllo di conformità della integrazione. Nella casella **"730 Integrativo"** del frontespizio del modello verrà esposto il:

- **Codice 1: se risulterà un maggior credito o un minor debito e l'imposta è invariata**, (ad esempio non si è scaricata una spesa sanitaria o i premi versati alla previdenza complementare);

- **Codice 2: se è necessario solo cambiare il sostituto d'imposta** ed inserire correttamente il datore di lavoro che effettuerà il rimborso fiscale o le trattenute, (ad esempio quando è stata respinta la disoccupazione agricola ed il consulente ha indicato come sostituto d'imposta l'Inps);
- **Codice 3: se è errato sia il sostituto d'imposta e sia l'inserimento delle spese.**

In alternativa (**obbligatorio se l'integrazione e/o la rettifica generano un minor credito, un maggior debito**), è possibile inviare un modello dei redditi persone fisiche 2023, rettificativo o integrativo:

- **Entro il 02 Novembre 2026 (correttiva) per correggere gli errori indicati sul modello 730 ordinario**, quando dalla rielaborazione della dichiarazione dei redditi, scaturisce un minor credito o una maggiore imposta da pagare, al netto di quanto già ricevuto come rimborso fiscale sul modello 730 originario 2026 (ad esempio quando il contribuente si è dimenticato di dichiarare alcuni redditi, oppure ha scaricato spese non spettanti);
- **Entro i termini di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**, (dichiarazione integrativa con pagamento di sanzioni ed interessi in caso di debito);
- **Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

È bene sottolineare che l'invio di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 ossia non fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base all'originario modello.

Per i contribuenti che hanno trasmesso il modello 730 precompilato utilizzando la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, **è possibile la correzione della stessa**. Infatti, l'Agenzia ha messo a disposizione una procedura online: **"Reddito aggiuntivo e correttivo/integrativo"**, per completare la dichiarazione 730 precompilata 2026 o per correggerla in caso di errore. Basta accedere alla dichiarazione precompilata e cliccare sul menu in alto: **"Dichiarazione inviata"**.

Nel menu a sinistra è necessario cliccare su **"Redditi aggiuntivo" e "correttivo/integrativo"**. Bisogna premere su **Reddito aggiuntivo**, se è necessario aggiungere dei redditi non dichiarati sul 730 ordinario 2026, come plusvalenze di natura finanziaria o investimenti ed attività finanziate all'estero. Invece bisogna cliccare su **"redditi correttivo"**, per correggere eventuali errori o per aver dimenticato alcuni dati.

Dopo l'integrazione/correzione è indispensabile inviare correttamente la dichiarazione rettificativa o integrativa **entro il 02 Novembre 2026**.

I tempi di erogazione del nuovo credito Irpef, dipendono soprattutto da quando è stata trasmessa telematicamente il nuovo 730 integrativo o rettificativo.

I datori di lavoro, l'Inps o gli altri sostituti d'imposta, pagheranno il rimborso fiscale del modello 730 integrativo 2026:

- **1 Dicembre 2026 o il 2 dicembre 2026**, per i pensionati Inps;
- **Entro il mese dicembre 2025/Gennaio 2026**, per i percettori di disoccupazione Naspi;
- **Nel mese di dicembre, per i lavoratori dipendenti privati**, al momento del pagamento della busta paga di Novembre 2026;
- **Entro il mese di novembre 2026/dicembre 2026**, per i lavoratori dipendenti pubblici Noipa



IMU: LE NOVITA' DEL DECRETO SUL "FEDERALISMO FISCALE"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 il **D.Lgs. n. 147/2026**, c.d. "Decreto Federalismo fiscale", in vigore dal 12 agosto 2026, che introduce diverse disposizioni in materia di tributi regionali e locali.

Per quanto riguarda l'**IMU**, le principali novità riguardano la riduzione di alcune sanzioni, la futura introduzione di un **modello unico di dichiarazione IMU telematico** e una nuova disciplina per i fabbricati la cui rendita catastale è stata rettificata dall'Agenzia delle Entrate e successivamente impugnata dal contribuente.

Sanzioni IMU: riduzioni dal 2027

Il Decreto interviene sul sistema sanzionatorio dei tributi regionali e locali, uniformandolo a quello previsto per i tributi erariali.

Per l'IMU, le nuove misure si applicheranno alle **violazioni commesse dal 1° gennaio 2027**.

In particolare, in caso di **omessa dichiarazione IMU**, la sanzione sarà pari al **100% dell'imposta dovuta**, con un minimo di 50 euro. Attualmente la sanzione è invece compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta.

In caso di **dichiarazione infedele**, la sanzione scenderà al **40% della maggiore imposta dovuta**, con un minimo di 50 euro, rispetto all'attuale misura compresa tra il 50% e il 100%.

Violazione	Fino al 31 dicembre 2026	Dal 1° gennaio 2027
Omessa dichiarazione IMU	dal 100% al 200% dell'imposta dovuta	100% dell'imposta, minimo 50 euro
Infedele dichiarazione IMU	dal 50% al 100% della maggiore imposta	40% della maggiore imposta, minimo 50 euro

Il Decreto estende inoltre ai tributi regionali e locali le regole sul **ravvedimento operoso** già previste per i tributi erariali. In particolare, anche per l'IMU il ravvedimento non sarà precluso dal fatto che il contribuente abbia ricevuto un questionario o sia venuto formalmente a conoscenza di attività di controllo da parte del Comune.

Una sola dichiarazione IMU e solo telematica

Un'altra importante novità riguarda la dichiarazione IMU.

È prevista l'introduzione di un **modello unico di dichiarazione IMU**, che sostituirà gli attuali modelli IMU/IMPi e IMU ENC. La dichiarazione dovrà essere presentata **esclusivamente in via telematica**, entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

La nuova modalità sarà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Fino all'approvazione del nuovo modello, continuano pertanto a essere utilizzati gli attuali modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche per attestare il possesso dei requisiti necessari per alcune specifiche agevolazioni IMU, tra cui quelle relative ai **beni merce**, agli immobili concessi in locazione a determinate categorie e agli **alloggi sociali**.

Una volta presentata, la dichiarazione continuerà ad avere effetto anche per gli anni successivi, fino a quando non intervengano variazioni che determinino un diverso importo dell'imposta.

Per gli **enti non commerciali** continua invece ad applicarsi la disciplina specifica prevista dal DM n. 200/2012, con obbligo di presentazione della dichiarazione ogni anno.

Esenzione per gli immobili occupati abusivamente

Novità anche per gli immobili **non utilizzabili né disponibili perché occupati abusivamente**.

Per ottenere l'esenzione IMU non sarà più necessario presentare una specifica comunicazione al Comune. Il possesso e l'eventuale perdita dei requisiti dovranno essere indicati direttamente nella nuova dichiarazione IMU telematica.

Rendita catastale impugnata: nuova disciplina per l'accertamento

Il Decreto introduce infine una disciplina specifica per i fabbricati la cui rendita catastale è stata **rettificata dall'Agenzia delle Entrate** e la cui rettifica è stata impugnata dal contribuente.

La situazione riguarda, ad esempio, gli immobili per i quali, a seguito della presentazione di una pratica **DOCFA**, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la rendita proposta dal contribuente e quest'ultimo ha contestato la rettifica davanti al giudice tributario.

In questi casi il Comune potrà recuperare l'eventuale **maggiore IMU** derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella successivamente rettificata, con riferimento al periodo decorrente dalla presentazione della pratica catastale.

Il termine per l'accertamento non sarà però quello ordinario di cinque anni. Il Comune avrà tempo fino al **31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui diventa definitiva la sentenza** relativa alla controversia catastale.

Su tali somme saranno dovuti **soltanto gli interessi legali**. Dalla formulazione della norma sembra quindi derivare che, in questa particolare situazione, **non siano applicabili sanzioni**.

Anche il contribuente avrà lo stesso termine per chiedere al Comune il **rimborso dell'IMU eventualmente versata in eccedenza**. Il rimborso dovrà essere effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

In sintesi

Le novità più rilevanti per l'IMU possono quindi essere così riassunte:

- **dal 2027** si riducono le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione;
- viene prevista una **dichiarazione IMU unica e telematica**, che sostituirà gli attuali modelli;
- fino all'approvazione del nuovo modello continuano a essere utilizzati quelli attualmente in vigore;

- per gli immobili occupati abusivamente, l'esenzione sarà attestata direttamente nella nuova dichiarazione, senza una comunicazione separata al Comune;
- in caso di **rendita catastale rettificata e impugnata**, il Comune potrà accertare la maggiore IMU entro il quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza catastale, applicando i soli interessi legali;
- nello stesso periodo il contribuente potrà chiedere il **rimborso dell'IMU versata e non dovuta**.



ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE: DALL'INPS LE REGOLE PER LE AGEVOLAZIONI IRPEF

Dal 2026 anche alcune prestazioni di accompagnamento e anticipo pensionistico possono beneficiare del "bonus aggiuntivo" e dell'ulteriore detrazione introdotti dalla legge di Bilancio 2025. I primi importi saranno riconosciuti dall'Inps a partire da ottobre, con modalità diverse a seconda del reddito.

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto due agevolazioni fiscali a favore dei redditi di lavoro dipendente e di alcune prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente: una **somma aggiuntiva non imponibile**, riconosciuta per i redditi complessivi fino a 20.000 euro, e una **ulteriore detrazione Irpef**, prevista per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Le pensioni vere e proprie sono escluse da queste agevolazioni. Possono invece rientrare nel beneficio alcune prestazioni di accompagnamento o di anticipo alla pensione, come l'**Ape sociale**, l'**isopensione**, **gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo e le indennità derivanti dai contratti di espansione**.

Con il **messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026**, l'Inps ha fornito le istruzioni per applicare le agevolazioni anche a queste prestazioni.

Come funzionano le due agevolazioni

La prima agevolazione consiste in una **somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile** e spetta quando il reddito complessivo non supera 20.000 euro.

L'importo viene calcolato applicando al reddito di lavoro dipendente o assimilato le seguenti percentuali:

- **7,1%** per redditi fino a 8.500 euro;
- **5,3%** per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro;

- **4,8%** per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

Per chi, invece, ha un **reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro**, la somma non imponibile viene sostituita da una **ulteriore detrazione dall'Irpef**.

La detrazione è pari a **1.000 euro all'anno fino a 32.000 euro di reddito** e diminuisce progressivamente per i redditi superiori a tale soglia, fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

Il reddito complessivo da considerare viene determinato secondo le regole già illustrate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/2025.

Il beneficio viene riconosciuto automaticamente

Non è necessario presentare una domanda. Le agevolazioni vengono infatti riconosciute **automaticamente dal sostituto d'imposta**, sulla base delle informazioni reddituali disponibili.

Il calcolo effettuato durante l'anno è comunque provvisorio. La verifica definitiva viene effettuata in occasione del **conguaglio fiscale**, quando viene determinato il reddito effettivamente percepito nell'intero anno.

Questo permette anche di correggere eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Ad esempio, se inizialmente è stata riconosciuta la somma non imponibile perché il reddito appariva inferiore a 20.000 euro, ma a fine anno il reddito risulta superiore a tale soglia, l'Inps provvede a ricalcolare il beneficio applicando le regole della detrazione.

Al contrario, se era stata riconosciuta una detrazione ma il reddito definitivo risulta inferiore a 20.000 euro, il beneficio viene ricalcolato applicando la disciplina della somma non imponibile. Le eventuali differenze vengono compensate automaticamente.

Quali prestazioni sono interessate

Le agevolazioni **non si applicano alle pensioni**, comprese quelle integrative e complementari e gli assegni ad esse equiparati.

Sono invece interessate le prestazioni che hanno natura di **sostituzione del reddito di lavoro dipendente**, purché non siano pensionistiche e siano sottoposte a tassazione ordinaria.

Rientrano quindi, tra le altre, le prestazioni di accompagnamento e di anticipo alla pensione, come:

- Ape sociale;
- isopensione;
- assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo;
- indennità derivanti dai contratti di espansione.

Attenzione a chi percepisce sia la pensione sia una prestazione di accompagnamento

Un aspetto particolarmente importante riguarda chi percepisce contemporaneamente una pensione e una prestazione di accompagnamento alla pensione.

La **pensione non beneficia direttamente delle agevolazioni**, ma il relativo importo viene comunque considerato nel calcolo del **reddito complessivo**.

Di conseguenza, la pensione non genera il bonus, ma può incidere sulla misura del beneficio spettante sulla prestazione di accompagnamento.

Ad esempio, un contribuente che percepisce **18.000 euro di Ape sociale e 8.000 euro di pensione ai superstiti** ha un reddito complessivo di 26.000 euro. In questo caso, pur essendo esclusa la pensione dal beneficio, il reddito complessivo supera i 20.000 euro e il contribuente può accedere all'ulteriore detrazione di 1.000 euro.

In arrivo la possibilità di rinunciare al beneficio

L'Inps ha inoltre annunciato l'introduzione di una specifica funzione che consentirà di **rinunciare alle agevolazioni fiscali**.

La procedura sarà disponibile attraverso la "piattaforma fiscale" dell'Istituto, già utilizzata in passato per la rinuncia al cosiddetto bonus di 80 euro. La funzione sarà accessibile sia agli operatori dell'Inps sia direttamente ai cittadini attraverso il portale internet dell'Istituto.

Quando saranno riconosciuti gli importi

I benefici saranno applicati **a partire dalla mensilità di ottobre 2026**.

Per la **somma aggiuntiva non imponibile** saranno riconosciuti anche gli arretrati maturati dal **1° gennaio 2026**.

L'**ulteriore detrazione**, invece, sarà quantificata e consolidata in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.

Successivamente, gli importi saranno aggiornati mensilmente sulla base delle informazioni reddituali disponibili, in modo da avvicinare progressivamente il beneficio riconosciuto a quello effettivamente spettante.



IL 4 OTTOBRE DIVENTA FESTA NAZIONALE: EFFETTI SULLA BUSTA PAGA

Dal 2026 il **4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, è diventato una festività nazionale**.

La novità è stata introdotta dalla Legge 8 ottobre 2025, n. 151, che ha inserito il 4 ottobre tra le festività previste dalla Legge n. 260/1949. Fino al 2025, infatti, la giornata era riconosciuta soltanto come solennità civile e non produceva particolari effetti né sull'organizzazione del lavoro né sulla retribuzione.

La nuova festività comporta quindi alcuni importanti riflessi per i datori di lavoro e per i dipendenti, soprattutto in sede di elaborazione della busta paga di ottobre.

Il 4 ottobre deve essere trattato come una festività

A decorrere dal 2026, il 4 ottobre deve essere gestito, in linea generale, come una normale festività nazionale.

Di conseguenza, la giornata non lavorativa deve essere riconosciuta e retribuita secondo le regole previste dalla legge e dai Contratti collettivi applicati.

Va segnalata, tuttavia, una particolare criticità normativa: attualmente il 4 ottobre risulta qualificato contemporaneamente come **festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi** e come **solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena**. Le due qualificazioni producono effetti differenti.

Il problema era già stato evidenziato in occasione della promulgazione della legge, quando il Presidente della Repubblica aveva auspicato un intervento legislativo correttivo. A oggi, però, tale intervento non è ancora stato adottato.

In via prudenziale, considerando la volontà del legislatore di introdurre una nuova festività nazionale, il 4 ottobre deve comunque essere trattato in busta paga come **giornata festiva**, riconoscendo ai lavoratori i relativi diritti economici e normativi.

Se il 4 ottobre cade in un giorno lavorativo

Quando la festività cade in un normale giorno lavorativo e il dipendente non presta attività lavorativa, la giornata viene retribuita come se fosse stata lavorata.

Per i lavoratori **retribuiti con una paga mensile fissa**, come normalmente avviene per gli impiegati e per una parte degli operai, non deve quindi essere effettuata alcuna decurtazione della retribuzione: la festività è già compresa nello stipendio mensile.

Per i lavoratori **non retribuiti con una paga mensile fissa**, generalmente operai e lavoratori somministrati, deve invece essere riconosciuto il trattamento economico previsto per la festività, normalmente pari a **un sesto della retribuzione settimanale**, salvo diverse disposizioni del Contratto collettivo applicato.

La festività continua a essere retribuita anche quando il lavoratore è assente per motivi indipendenti dalla propria volontà, come malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, ferie o permessi.

Restano invece escluse dalla retribuzione le assenze **non retribuite, ingiustificate o dovute a sciopero**, in quanto riconducibili alla volontà del lavoratore.

Il caso particolare del 2026: il 4 ottobre cade di domenica

Nel 2026 il 4 ottobre cade di **domenica**. Per la maggior parte dei lavoratori, quindi, la festività coincide con il normale giorno di riposo.

In questo caso si applica la disciplina prevista per la **festività non goduta**: oltre alla normale retribuzione, al lavoratore spetta una quota aggiuntiva corrispondente alla giornata festiva.

La regola vale anche quando la festività coincide con un'altra festività.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, tuttavia, salvo diverse disposizioni del Contratto collettivo, la quota aggiuntiva non è dovuta quando la festività coincide con la **sesta giornata non lavorativa**, normalmente il sabato.

Se il 4 ottobre viene lavorato

Se il lavoratore presta attività il 4 ottobre, oltre alla normale retribuzione giornaliera deve essere riconosciuto il pagamento delle ore effettivamente lavorate, con la **maggiorazione prevista dal Contratto collettivo applicato per il lavoro festivo**.

Se, inoltre, la festività coincide con il giorno di riposo del lavoratore o con un'altra festività, devono essere riconosciuti anche gli effetti economici derivanti dalla festività non goduta.

In concreto, il lavoratore può quindi avere diritto a:

- la normale retribuzione relativa alla giornata festiva;

- la quota aggiuntiva prevista per la festività non goduta;
- la retribuzione delle ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione prevista dal CCNL.

Alcuni Contratti collettivi possono prevedere, in determinate situazioni, un **riposo compensativo**. In ogni caso, la prestazione lavorativa effettuata in una giornata festiva comporta, come regola generale, il riconoscimento della relativa maggiorazione economica.

Il 4 ottobre e il costo del lavoro

L'introduzione della nuova festività comporta un incremento dei costi per le aziende.

Nel 2026 l'impatto sarà particolarmente evidente perché il 4 ottobre cade di domenica e, per la maggior parte dei lavoratori, si tradurrà in una **festività non goduta**, con conseguente riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva.

Anche negli altri casi la nuova festività può incidere sul costo del lavoro.

Se il 4 ottobre non viene lavorato e cade in un normale giorno lavorativo, infatti, la retribuzione resta invariata mentre diminuiscono le ore effettivamente lavorate. Di conseguenza, aumenta il **costo medio per ora di lavoro**.

Lo stesso effetto si verifica quando il lavoratore presta attività il 4 ottobre e usufruisce successivamente di un riposo compensativo. In questo caso, oltre alla riduzione delle ore produttive, deve essere considerato anche il costo della maggiorazione per il lavoro festivo.

Rapporti con i Contratti collettivi

Il 4 ottobre deve essere riconosciuto come festività nazionale **anche se il Contratto collettivo applicato non ha ancora aggiornato l'elenco delle festività**.

La previsione deriva direttamente dalla legge e non richiede, quindi, una specifica modifica del CCNL.

Restano comunque applicabili le disposizioni dei singoli Contratti collettivi per quanto riguarda, ad esempio, le modalità di pagamento del lavoro festivo, le maggiorazioni e l'eventuale fruizione di riposi compensativi.

Riflessi sulla Cassa integrazione

La nuova festività produce effetti anche in presenza di integrazione salariale.

Per i lavoratori **retribuiti in misura fissa mensile**, la presenza di una festività civile non determina una riduzione dell'integrazione salariale.

Per i lavoratori **retribuiti in base alle ore lavorate**, invece, il 4 ottobre segue la disciplina generale prevista per le festività nazionali in caso di CIG.

In particolare, le festività infrasettimanali sono a carico del datore di lavoro quando si collocano nelle prime due settimane di sospensione; diventano invece a carico dell'INPS dopo la seconda settimana di sospensione.

La festa di San Francesco d'Assisi non viene quindi assimilata alle festività del **25 aprile, 1° maggio e 2 giugno**, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.



Scadenziario di Ottobre- 2 Novembre

16 Ottobre

IVA Liquidazione mensile

Liquidazione Iva relativa al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:

- Partecipazioni non qualificate
- Partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti fino al 2017 deliberati dal 2023/prodotti nel 2018.

Ritenute alla fonte Condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

MODELLO F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a settembre:

- su redditi di lavoro dipendente e assimilati

- su redditi di lavoro autonomo
- dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera
- con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.

Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 che hanno optato / optano per l'utilizzo del mod. F24/770. Ciò consente di non presentare il mod. 770/2026

Irpef altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:

- Rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- Utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- Contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Rottamazione-quinquies Enti locali

Termine iniziale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di ammissione alla c.d. "rottamazione-quinquies" dei tributi locali per i carichi affidati dall'1.1.2000 al 31.12.2023 dagli Enti che hanno aderito alla definizione agevolata. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 15.12.2026

26 Ottobre

Modello 730/2025 integrativo

Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il modello 730/2024, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali:

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

30 Ottobre

Bonus librerie 2026

Presentazione (entro le ore 12.00) tramite l'apposita piattaforma della domanda del bonus spettante, con riferimento alle spese 2025, agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri, anche di seconda mano

31 Ottobre

Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza /prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Indennità ISCRO 2026

Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) per il 2026 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo

2 Novembre

Iva Credito trimestrale

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l'identificazione del cliente) del mese di settembre

Accise Autotrasportatori:

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Corrispettivi distributori carburante mensili / trimestrali

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D. Lgs. n. 81/2015.

Inps Agricoltura:

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Mod. 770/2026

Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello 770/2026 relativo al 2025

Certificazione unica Redditi non dichiarabili nel modello 730/2026

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2026 contenente esclusivamente redditi 2025 esenti o non dichiarabili tramite il modello 730/2026 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

Modello Redditi 2026

Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato del Modello Redditi 2026 relativo all'anno d'imposta 2025 di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare

Modello IRAP 2026

Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato del Modello IRAP 2026 relativo all'anno d'imposta 2025 di società di persone/assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare

Modello Concordato Nazionale Mondiale (CNM)

Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato del Modello CNM relativo al 2025 da parte della società consolidante.

Regime di Trasparenza Opzione 2026-2028

- Opzione per il regime trasparenza per il triennio 2026-2028 tramite la compilazione del Quadro OP del Modello Redditi 2026 SC
- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2026 (fino al 31-10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2026-2028 non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del Modello Redditi 2026 SC. L'opzione si rinnova al termine di ciascun triennio.

Regime di Trasparenza Revoca Opzione 2026

Revoca del regime di trasparenza dal 2026 tramite la compilazione del quadro OP del Modello REDDITI 2026 SC

IRAP opzione 2026-2028

- Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2026, dell'IRAP con il metodo c.d. da bilancio (la scelta vincola il triennio 2026 – 2028) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2026
- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2026 (fino al 31-10), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, per il triennio 2026-2028, dell'IRAP con il metodo c.d. da bilancio non potendo indicare l'opzione nel Quadro IS del Modello IRAP 2026.

L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio

IRAP revoca opzione dal 2026

Revoca del metodo c.d. da bilancio per la determinazione dell'IRAP dal 2026 tramite la compilazione del Quadro IS del Modello IRAP 2026.

Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025 Sanatoria 2018-2022

Versamento ventesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

Collegamento RT-POS

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di agosto